

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

d'intesa con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 36, comma 1, con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, alla lettera u), le Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata «Regno di Nettuno»;

Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale e' stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento, nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, e' stata istituita, presso il competente Servizio del Ministero dell'ambiente, la Segreteria tecnica per le aree protette marine;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto lo studio conoscitivo propedeutico realizzato dalla stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli, finalizzato all'istituzione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno», trasmesso dal medesimo ente il 12 febbraio 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Visti gli esiti della riunione del 27 febbraio 2007, relativamente alla proposta di perimetrazione e zonazione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno», siglata dai comuni di Barano, Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno, Serrara Fontana e Procida, dalla provincia di Napoli e dalla regione Campania;

Vista l'istruttoria tecnica preliminare per l'istituzione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno» svolta dalla Segreteria tecnica per le aree protette marine;

Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le

regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;

Sentiti in merito agli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Regno di Nettuno» la regione Campania, la provincia di Napoli e i comuni di Barano, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana e Procida;

Visti l'atto costitutivo e lo statuto del Consorzio di gestione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno» costituito dai comuni di Barano, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana e Procida, trasmesso dal comune di Forio con nota prot. n. 28192 del 22 novembre 2006;

Visti gli esiti della riunione della Conferenza unificata in sede tecnica del 4 settembre 2007;

Visto il parere favorevole sullo schema di decreto istitutivo dell'area marina protetta «Regno di Nettuno» espresso nella seduta del 20 settembre 2007, Repertorio atti n. 71/CU, dalla Conferenza unificata, ai sensi del citato art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la nota d'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze prot. n. 14144 del 10 ottobre 2007;

Ravvisata la necessita' di provvedere all'istituzione dell'area marina protetta denominata «Regno di Nettuno»;

Decreta:

Art. 1.

Denominazione

1. E' istituita l'area marina protetta denominata «Regno di Nettuno».

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

b) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

c) «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

d) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;

e) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

f) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

g) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;

h) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

i) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;

j) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3. Finalità

L'istituzione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno» persegue la protezione ambientale dell'area interessata e si prefigge le seguenti finalità:

a) la tutela e la valorizzazione, anche attraverso interventi di recupero ambientale, delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, anche in riferimento ai mammiferi marini ed in particolare al *Delphinus delphis*, incluso nella Lista Rossa delle specie a rischio di estinzione dell'IUCN;

b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;

c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.

Art. 4. Delimitazione dell'area marina protetta

1. L'area marina protetta «Regno di Nettuno», che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati nella rielaborazione grafica delle carte n. 009 e n. 010 dell'Istituto Idrografico della Marina allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:

Latitudine	Longitudine
--	--
A1 40. 45' 88 N	14. 02' 20 E (in costa)
A 40. 45' 88 N	14. 02' 37 E
B 40. 44' 20 N	14. 01' 07 E
C 40. 44' 20 N	14. 00' 00 E
D 40. 41' 10 N	14. 00' 00 E
E 40. 41' 10 N	13. 53' 07 E
F 40. 42' 25 N	13. 50' 90 E
G 40. 42' 60 N	13. 50' 90 E
G1 40. 42' 60 N	13. 51' 10 E (in costa)
H1 40. 43' 40 N	13. 51' 64 E (in costa)
H 40. 43' 40 N	13. 49' 63 E
J 40. 44' 40 N	13. 49' 00 E
K 40. 44' 70 N	13. 49' 00 E
L 40. 45' 40 N	13. 51' 00 E
M 40. 52' 70 N	13. 51' 00 E
N 40. 52' 70 N	13. 53' 50 E
P 40. 45' 80 N	13. 53' 50 E
Q 40. 45' 80 N	13. 55' 60 E
R 40. 45' 40 N	13. 55' 60 E

S 40. 45' 40 N 13. 58' 30 E
T 40. 45' 80 N 13. 59' 43 E
T1 40. 45' 78 N 14. 00' 28 E (in costa)

2. Le coordinate geografiche indicate nel presente decreto sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84.

Art. 5.

Attivita' non consentite

1. Nell'area marina protetta «Regno di Nettuno» non sono consentite le attivita' che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalita' istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto all'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e salvo quanto stabilito nel Regolamento di cui al successivo art. 6, non e' consentita:

a) qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b) qualunque attivita' di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;

c) qualunque attivita' di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le piu' restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;

e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonche' di sostanze tossiche o inquinanti;

f) l'uso di fuochi all'aperto.

Art. 6.

Regolamento di disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone

1. La suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta «Regno di Nettuno», delimitata ai sensi del precedente art. 4, e le attivita' consentite in ciascuna zona, anche in deroga ai divieti espressi di cui al precedente art. 5, sono determinate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il Regolamento di disciplina delle attivita' consentite, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 5 della legge n. 394 del 1991.

Art. 7.

Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno», ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche, e' affidata provvisoriamente al Consorzio costituito a tale scopo tra i comuni di Barano, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana e Procida. Entro sessanta giorni, con successivo decreto ministeriale, la gestione viene confermata al suddetto Consorzio ovvero affidata ad altri enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste

riconosciute, anche consorziate tra loro, ai sensi della legge 31 luglio 2002, n. 179.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore provvede all'attivazione delle procedure per l'acquisto e l'installazione dei segnalamenti marittimi e di quanto necessari a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area marina protetta e della sua zonazione prevista dal Regolamento di cui al precedente art. 6, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalita' per lo svolgimento delle attivita' di gestione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno» a cui si deve attenere il soggetto gestore.

4. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:

a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

b) il rispetto del termine per la predisposizione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta di cui al successivo art. 8;

c) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, puo' revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarita' da parte del soggetto gestore in merito a quanto previsto dal presente decreto, dal Regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui al precedente art. 6, dalla convenzione di cui al precedente comma 3, dal Regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al successivo art. 8, e dalla normativa vigente in materia.

Art. 8.

Regolamento di esecuzione e di organizzazione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui al precedente art. 6, su proposta dell'Ente gestore, previo parere della Commissione di riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 979 del 1982.

2. Il Regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonche' la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attivita' consentite nell'area marina protetta.

Art. 9.

Commissione di riserva

1. La Commissione di riserva, istituita presso il soggetto gestore dell'area marina protetta «Regno di Nettuno» entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:

a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo e del Regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui all'art. 11, comma 2;

b) la proposta di Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta, di cui al precedente art. 8, e le successive proposte di aggiornamento;

- c) il programma annuale relativo alle spese di gestione;
- d) le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta;
- e) gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina protetta.

Art. 10.

Demanio marittimo

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta «Regno di Nettuno», anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione prevista nel Regolamento di cui al precedente art. 6, con le seguenti modalita':

a) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;

b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive;

c) in zona C e in zona D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive.

2. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno», nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il soggetto gestore richiede all'Amministrazione competente la ricognizione dei documenti, anche catastali, del demanio marittimo, nonche' delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.

3. Per le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformita' o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, si verifica l'acquisizione gratuita a favore del soggetto gestore, il quale predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Gli interventi di manutenzione o messa in sicurezza delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta «Regno di Nettuno», previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto, nonche' i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalita' istitutive.

5. Eventuali interventi di restauro ambientale, installazione di barriere sommerse, strutture antistrascico e a fini di ripopolamento, ripristino delle condizioni naturali e ripascimento delle spiagge, progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalita' istitutive, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 11.

Monitoraggio e aggiornamento

1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.

2. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del presente decreto che concernono la perimetrazione, la zonazione, i regimi di tutela e le finalita' istitutive alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo e/o al Regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui all'art. 6.

Art. 12

Finanziamenti

1. All'onere derivante dalle spese per l'istituzione, la regolamentazione e l'avviamento dell'area marina protetta denominata «Regno di Nettuno», relative all'installazione dei segnalamenti e alle iniziative occorrenti a dare precisa conoscenza della delimitazione, della zonazione e della regolamentazione medesima dell'area marina protetta, nonche' all'individuazione delle strutture e dei mezzi sia terrestri che marini, si fa fronte con uno stanziamento pari a **88.651,51**, a gravare sul capitolo 1641-3 dell'unita' previsionale di base 2.1.2.5 «Difesa del mare» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. All'onere derivante dalle spese per l'individuazione delle strutture e dei mezzi sia terrestri che marini dell'area marina protetta, si fa fronte con uno stanziamento pari a **Euro 161.348,49**, a gravare sul capitolo 7311-1 dell'unita' previsionale di base 2.2.3.12 «Difesa del mare» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Successivamente, si provvedera' ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario e tenendo presenti gli stanziamenti di bilancio annualmente disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, una somma non inferiore a Euro 130.000,00, per il funzionamento dell'area marina protetta, a gravare sul capitolo 1646 dell'unita' previsionale di base 2.1.2.5 «Difesa del mare» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 13

Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta e' effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.

Art. 14.

Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel Regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui al precedente art. 6 dell'area marina protetta «Regno di Nettuno» si applica quanto previsto dalla vigente normativa.

Roma, 27 dicembre 2007

Il Ministro: Pecoraro Scanio

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2008

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 97